

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 628-A

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE COVIELLO)

Comunicata alla Presidenza il 26 ottobre 1992

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 383, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro del tesoro
e col Ministro del bilancio e della programmazione economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 1992

INDICE

Relazione	Pag.	3
Parere della 1 ^a Commissione permanente	»	8
Emendamenti proposti dalla Commissione	»	8
Disegno di legge	»	9
Testo del decreto-legge	»	10

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto di cui si propone la conversione in legge contiene disposizioni in materia di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, già presenti in tre successivi decreti non convertiti in legge (n. 237 del 20 marzo, n. 293 del 20 maggio, n. 345 del 21 luglio).

La mancata conversione di tali disposizioni comporta che le imprese rimangano prive dei benefici derivanti dalla fiscalizzazione degli oneri sociali dal gennaio 1992 e dagli sgravi contributivi dal dicembre 1991 e perdano pertanto il sostegno dello Stato sui contributi per gli operai assunti, con il rischio di dover versare retroattivamente l'importo del contributo dello Stato che ammonta in media al 33 per cento della paga di un operaio; va rilevato infatti che senza il sostegno dello Stato il versamento da parte del datore di lavoro è pari al 51 per cento circa della singola retribuzione contro il 18 per cento versato nel 1991.

Le imprese hanno già tenuto conto nei loro bilanci della fiscalizzazione e degli sgravi contributivi essendo intervenuti provvedimenti legislativi che hanno decretato la continuità delle agevolazioni. Se il Parlamento non dovesse approvare il decreto in esame in via definitiva, le imprese dovrebbero corrispondere all'INPS l'intera contribuzione per i lavoratori occupati e sostenuti dall'incentivazione fiscale e contributiva per circa un anno e mezzo.

Le forze sociali e il mondo imprenditoriale hanno sollecitato il Parlamento per il varo di questa normativa che dovrebbe confermare per il 1992 i benefici fiscali e contributivi a favore delle imprese ubicate nel Sud e nel Centro-Nord.

La sollecitazione si è fatta maggiormente pressante in questa fase di grave difficoltà

che scarica sulle imprese e sul mondo del lavoro gli aspetti negativi della crisi finanziaria e che richiede, per recuperare la competitività del sistema produttivo, l'abbassamento dei costi di produzione a partire dall'alleggerimento degli oneri fiscali sul costo del lavoro.

Il provvedimento è tanto più utile oggi se si fa riferimento alla tendenza all'espulsione dal lavoro di una consistente aliquota di occupati. Questo fenomeno richiede certamente, come è stato sostenuto in Commissione, la revisione degli strumenti legislativi per rendere più elastico il mercato del lavoro; ma richiede anche la permanenza di quelle norme che rendono conveniente per l'impresa il mantenimento della manodopera occupata o, in caso di ampliamento di programmi, la nuova assunzione di lavoratori.

L'obiettivo quindi è quello di garantire gli attuali livelli occupazionali, incentivare nuove assunzioni, dare attuazione agli accordi intervenuti tra Governo e parti sociali in materia di costo del lavoro.

Il decreto, infatti, dà attuazione al protocollo sottoscritto tra il Governo e le parti sociali il 10 dicembre 1991; intesa raggiunta per consentire fra l'altro il varo di interventi urgenti per la lotta all'inflazione e per realizzare una maggiore competitività nel sistema produttivo italiano.

Con questo provvedimento si prevede di ridurre di un punto percentuale il costo del lavoro, mediante la riduzione degli oneri sociali che il sistema di imprese paga al Servizio sanitario nazionale.

Nel merito, il decreto si compone di due parti: la prima sugli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, la seconda sulla fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese ubicate sull'intero territorio nazionale.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A) - Sgravi contributivi nel Mezzogiorno.

Il decreto affronta questa materia richiamando la normativa vigente sugli interventi straordinari nel Sud, che prevede uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'INPS da parte delle aziende industriali che impiegano dipendenti nel territorio meridionale.

Innanzitutto si è provveduto a differire di un anno la normativa scaduta il 30 novembre 1991; per questo tutti gli sgravi contributivi in essere a questa data sono prorogati al 30 novembre 1992.

Si introducono tuttavia due essenziali modifiche:

1) innanzitutto si riduce dall'8,5 per cento al 7,5 per cento lo sgravio generale del contributo a carico dei datori di lavoro per i lavoratori occupati in imprese industriali ed artigiane;

2) per i lavoratori nuovi assunti tra il 1° dicembre 1991 e il 30 novembre 1992, ad incremento oggettivo dell'occupazione nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, si introduce uno sgravio totale dei contributi a carico dei datori di lavoro dovuti all'INPS, per il periodo di un anno dalla data di assunzione.

Il decreto stabilisce poi l'ammortamento decennale dei rimborsi da effettuare a titolo di sgravio contributivo alle aziende che ne erano state precedentemente escluse, regolando in tal modo gli effetti conseguenti alla sentenza n. 261 del 1991 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità dell'articolo 18, comma secondo, della legge n. 1089 del 1968, nella parte in cui esclude dal beneficio degli sgravi contributivi le imprese industriali operanti nel Mezzogiorno relativamente al personale dipendente le cui retribuzioni non siano assoggettate a contribuzioni contro la disoccupazione involontaria.

Il decreto prevede poi norme per la trasparenza amministrativa e per evitare indebite utilizzazioni di benefici; infatti, la somma dei contributi dovrà essere versata dallo Stato all'INPS sulla base di una apposita rendicontazione ripartita per am-

bito provinciale e per singoli codici economici ISTAT fatti propri dall'INPS.

L'onere complessivo, relativamente alla conferma degli sgravi contributivi per un anno, è di lire 4.725 miliardi per il 1994 e di lire 2.491 miliardi per il 1995.

Per coprire tali necessità si utilizzano le risorse finanziarie della legge organica sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ma anche gli interventi per la conservazione e la tutela del lago di Pergusa in provincia di Enna previsti nella legge finanziaria per il 1992.

B) - Fiscalizzazione degli oneri sociali

La seconda parte del decreto riguarda la fiscalizzazione degli oneri sociali in attuazione degli accordi tra il Governo e le parti sociali in materia di costo del lavoro, ampliando la fiscalizzazione degli oneri sociali per il periodo che intercorre tra il 1° gennaio 1992 ed il 31 dicembre 1993.

La fiscalizzazione riguarda la riduzione del contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale a norma della legge finanziaria n. 67 del 1988, corrispondente ad una aliquota contributiva pari al 10,5 per cento (di cui il 9,6 per cento a carico del datore di lavoro) per le imprese beneficiarie della fiscalizzazione.

La norma prevede un'articolata incentivazione:

1) per le imprese industriali ed artigiane dei settori manifatturieri ed estrattivi, per le imprese impiantistiche del settore armatoriale e dell'autotrasporto ubicate nel Centro-Nord si ha un ulteriore abbassamento del contributo al Servizio sanitario nazionale pari all'1,44 per cento mentre per quelle operanti nel Mezzogiorno la riduzione è dell'1,40 per cento;

2) per le imprese turistiche e commerciali con più di 15 dipendenti ed assimilati la riduzione è dell'1 per cento;

3) per le imprese commerciali tra 8 e 15 dipendenti, per le imprese artigiane nei settori di pulizia, lavanderia, tintoria ed affini, per i laboratori di parrucchiere ed istituti di bellezza è prevista una riduzione dell'1 per cento;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4) nel settore edile si prevede una riduzione dello 0,40 per cento, che varrà tuttavia a partire dal 1° gennaio 1993.

Il decreto conferma l'esclusione dalla riduzione del contributo per quelle imprese che contravvengano alle norme vigenti in materia previdenziale ed ambientale o retribuiscano i dipendenti al di sotto di quanto stabilito dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali.

La limitatezza dei mezzi finanziari non consente una proroga totale degli sgravi contributivi vigenti, nè si riscontra alcuna previsione di fiscalizzazione degli oneri sociali per il settore agricolo.

Sono tuttavia opportune alcune osservazioni.

Vi è incertezza riguardo allo sgravio decennale per i lavoratori assunti nel Mezzogiorno a partire dal 1° luglio 1976.

Le disposizioni contenute nel decreto non autorizzano a ritenere scomparsa la incentivazione, mentre dalla relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge di conversione, sembra che sia totale solo lo sgravio previsto dall'articolo 1 che ha la durata di un anno.

Non è stata inoltre prevista la proroga della fiscalizzazione in cifra fissa scaduta il 30 novembre 1991 per le nuove assunzioni di giovani di ambo i sessi di età inferiore ai 29 anni e per le donne di qualsiasi età assunte con contratto a tempo indeterminato successivamente al 30 novembre 1988 per l'intero territorio nazionale.

Infine, si deve osservare che la consistenza delle risorse destinate sia agli sgravi nel Mezzogiorno che alla fiscalizzazione degli oneri sociali su tutto il territorio nazionale è certamente rilevante e per questo si pone il problema della compatibilità di tale onere gravante sul bilancio dello Stato con i vincoli che dovrà fissare la normativa sul risanamento finanziario per il prossimo triennio.

Il decreto già si muove su questa linea, prevedendo di trattare questa materia in modo più puntuale con la legge finanziaria per il 1993. Occorrerà rendere definitiva la fiscalizzazione attuale, compatibilmente

con la situazione economica, e adeguandola alla normativa da adottare in via permanente e strutturale per la fiscalizzazione dei contributi sanitari a partire dal 1° gennaio 1993.

In Commissione lavoro si è sviluppato un interessante ed appassionato dibattito sulla permanenza degli incentivi dello Stato alle attività produttive del Mezzogiorno con particolare riferimento alla proposta di abrogazione dell'articolo 1 riguardante gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno. Tale posizione non solo trascura i principi di solidarietà ma deriva da una non approfondita conoscenza delle relazioni economico-sociali ed in particolare delle interdipendenze economico-strutturali tra il sistema industriale del Nord e quello del Sud del Paese. Su tali argomenti, per abbassare il tono della polemica e per evitare le contrapposizioni pregiudiziali, è utile recuperare gli approfondimenti, effettuati da studi e ricerche sulle interdipendenze economico-territoriali del Paese. Essi dimostrano come i finanziamenti per investimenti (per la riforma agraria, come nella bonifica integrale e nell'irrigazione) realizzati negli anni 1950-1960 abbiano concorso all'allargamento della base produttiva del Paese, ma a causa della debolezza del sistema industriale del Mezzogiorno non si sia prodotto un effetto moltiplicatore sulla domanda locale e quindi un maggior reddito per quelle aree; al contrario, tali finanziamenti hanno procurato effetti moltiplicatori fuori area con maggiori importazioni dall'esterno.

Affermano alcuni studiosi di economia territoriale, a seguito di puntuali verifiche, che l'effetto degli investimenti nel Sud, per attrezzare il territorio agricolo e per dotare le aziende di strumenti e servizi per la produzione, si è avuto solo con molto ritardo temporale, quando cioè l'investimento negli anni passati si è incorporato nello *stock* di capitale che forma la base produttiva regionale.

Nel caso degli investimenti degli anni 1950-1960 l'effetto moltiplicatore positivo della spesa nel Sud si è verificato fuori area creando fattori moltiplicativi di sviluppo per il sistema economico del Cen-

tro-Nord con un parametro valutato in misura di 0,5. Perciò il sistema economico del Centro-Nord ha, per tale misura, consolidato la propria struttura produttiva e allargato le potenzialità di competizione economica con l'Europa anche attraverso la pratica di sostegno all'economia del Sud. Si sono in tal modo sviluppate relazioni dirette tra le due aree del Paese che rendono il sistema economico nazionale ormai fortemente interdipendente.

Gli studiosi Gianola e Lopez, poi, nel recente volume sul disavanzo pubblico in Italia (pubblicato dalla casa editrice "Il Mulino" nel 1992), dopo aver valutato puntualmente la dimensione della spesa pubblica per il Sud e studiato i suoi effetti su quell'area, affermano che negli ultimi trenta anni le esportazioni dell'Italia settentrionale nel Mezzogiorno rispetto al livello complessivo delle esportazioni settentrionali all'esterno di beni e servizi si è accresciuto costantemente passando dal 24 per cento del 1974 al 35 per cento del 1988.

In altri termini, affermano quegli autori, non sembra arrischiato concludere che il Mezzogiorno è il *partner* commerciale più importante e dinamico per il sistema produttivo del Centro-Nord.

In altri studi si argomenta poi come l'ampliamento dei redditi del Sud e il sostegno alle attività economiche abbiano allargato gli spazi del mercato dei consumi, specie nella fascia dei consumatori di prodotti fuori area creando condizioni di estremo vantaggio per le industrie settentrionali.

L'ottica ristretta di coloro che vorrebbero scindere in due l'economia del Paese va rivisitata dunque alla luce di queste ricerche evitando di spingere il Mezzogiorno verso i paesi africani perchè non è certamente interesse del Nord entrare nell'Europa unita con il Mezzogiorno improduttivo ed assistito. È utile invece sostenere l'apparato produttivo meridionale per allargare la competitività dell'intero sistema economico italiano alleggerendo le marginalità delle industrie meridionali dovute alle

debolezze delle economie interne ed esterne alle imprese ubicate nelle aree del Mezzogiorno.

A dimostrare l'utilità del sostegno alle attività produttive con la fiscalizzazione degli oneri sociali valgono i dati che si ricavano dagli studi sull'efficienza del settore industriale meridionale (Rapporto SVI-MEZ 1992).

Da tali dati si rileva come gli sgravi degli oneri sociali vadano a compensare il divario di produttività dell'industria meridionale nei confronti del sistema industriale europeo, divario che permane ancora consistente ed è misurato intorno a 20 punti percentuali per l'industria di trasformazione.

L'eliminazione del sostegno metterebbe fuori mercato una parte considerevole dell'apparato industriale meridionale.

Il provvedimento opera dunque all'interno di una strategia che riporta equità a livello delle fondamenta produttive di tutte le imprese del Paese. Qui vale anche ricordare che questa politica si è affermata nel decennio trascorso in alternativa alle «gabbie salariali» considerate dalla gran parte delle forze politiche e sindacali inique e alla lunga distorsive di un mercato del lavoro unitario.

Il provvedimento serve quindi a rafforzare la gracile struttura produttiva del Sud e a rilanciare la competitività delle attività produttive del Centro-Nord e non può essere annoverato tra quei provvedimenti di natura assistenziale che effettivamente non risolvono i molti problemi del Paese.

Sorgono certamente nuovi problemi di compatibilità con gli orientamenti comunitari e nazionali sul complesso tema degli aiuti alle imprese, essendo gli sgravi fiscali e contributivi considerati in sede CEE tra gli aiuti alla gestione delle aziende e per questo distorsivi dei principi della libera concorrenza previsti dalla normativa comunitaria. Per questo sarà utile pensare alla revisione della complessa materia degli aiuti fiscali e contributivi al fine di non aumentare la conflittualità con la normati-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

va CEE. Vi è in ogni caso un'esigenza di gradualità per l'introduzione di riforme che, modificando il sistema vigente, possono produrre rotture e traumi tanto più gravi

in questo momento in cui è necessario un forte stimolo alla ripresa produttiva del Paese.

COVIELLO, relatore

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: SAPORITO)

24 settembre 1992

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO LEGGE

Art. 1.

Al comma 2, aggiungere in fine le parole: «, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407».

1.5

Art. 2.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, va interpretato nel senso che tra le imprese manifatturiere debbono intendersi comprese anche le lavanderie industriali che provvedono prevalentemente al perfezionamento, al ripristino e alla manutenzione dei prodotti tessili indipendentemente dal loro inserimento nella fase finale di un ciclo produttivo».

2.4

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 settembre 1992, n. 383, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali.

Decreto-legge 18 settembre 1992, n. 383, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 19 settembre 1992.

Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Sgravi contributivi per il Mezzogiorno)

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1991, n. 214, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1992, con una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi primo e secondo del richiamato articolo 59 dalla misura dell'8,50 per cento alla misura del 7,50 per cento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per i nuovi assunti dal 1° dicembre 1991 al 30 novembre 1992, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1991 nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59, comma primo, del testo unico di cui al comma 1 è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per un periodo di un anno dalla data di assunzione

del singolo lavoratore sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

3. Il rimborso delle somme a titolo di sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese industriali operanti nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, dovute in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 1991 e relative a periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione stessa, è effettuato, previa presentazione di apposita domanda, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in dieci rate annuali di pari importo, senza alcun aggravio per rivalutazione o interessi, entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere, per la prima rata, dall'anno 1992. Non è consentita la compensazione degli importi di cui al presente comma con le somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed esposte sulle denunce contributive mensili.

4. Gli importi corrispondenti alle riduzioni contributive di cui ai commi 1, 2 e 3 sono versati dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base di apposita rendicontazione, distinta per ambito provinciale e per singoli codici di classificazione ISTAT delle attività economiche, redatta dall'INPS secondo criteri e modalità stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa:

a) di lire 4.275 miliardi per l'anno 1994 e di lire 2.491 miliardi per l'anno 1995, relativamente ai commi 1 e 2;

b) di lire 450 miliardi annui per il periodo dal 1994 al 2003, relativamente al comma 3.

6. Al complessivo onere di lire 4.725 miliardi per l'anno 1994 si provvede mediante parziale utilizzo della proiezione per il medesimo anno dell'accantonamento «Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ivi compresi gli oneri di fiscalizzazione (compresi ratei ammortamento mutui), nonché interventi per il triennio 1992-1994 per la conservazione e la tutela del Lago di Pergusa (Enna)», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

Articolo 2

(Fiscalizzazione oneri sociali)

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e le imprese di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 19 gennaio

1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono ulteriormente esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,40 punti percentuali. Con la stessa decorrenza alle medesime imprese operanti in zone diverse dai predetti territori l'ulteriore esonero è concesso in misura pari a 1,44 punti percentuali.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, sono ulteriormente esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,00 punti percentuali.

3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese considerate commerciali ai fini previdenziali ed assistenziali con un numero di dipendenti compreso tra 8 e 15, nonché le imprese artigiane dei servizi di cui ai codici ISTAT 1991: 74.70.1, 93.01 e 93.02 sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,00 punti percentuali.

4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1993 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese edili operanti sul territorio nazionale di cui ai codici ISTAT 1991 dal 45.1 al 45.45.2, con esclusione delle imprese di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 0,40 punti percentuali.

5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.000 miliardi per l'anno 1992 e di lire 2.200 miliardi per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1992.

SCÀLFARO

AMATO - CRISTOFORI - BARUCCI - RE-
VIGLIO

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI